

Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

A partire **martedì prossimo, 10 novembre**, le istanze presentate per la prima volta per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all'estero sono assegnate al Centro operativo di Pescara. I contribuenti dovranno inviare la relazione di accompagnamento e la documentazione correlata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it. La Direzione Provinciale di Bolzano continuerà comunque a mantenere la propria competenza per la gestione delle istanze anche se presentate dopo il 10 novembre. È quanto stabilisce il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2015/142716 emanato il 6 novembre 2015](#).

Nel dettaglio nel provvedimento sull'*attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015*" si statuisce:

«1.1. E' attribuita al Centro operativo di Pescara la gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;

1.2. La relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo di cui al punto 7) del [Provvedimento del 30 gennaio](#)

2015, prot. n. 2015/13193, (in “Finanza & Fisco” n. 38/2014, pag. 2724), sono trasmesse, secondo le modalità descritte nell'allegato n. 3 del citato Provvedimento, **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it;

1.3. Resta ferma la gestione delle istanze da parte della Direzione Provinciale di Bolzano, in ragione del criterio individuato al punto 7.3) del Provvedimento del 30 gennaio 2015, anche per quelle presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;

1.4. Con successivo provvedimento saranno assegnate al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.».

Inoltre, nelle motivazioni del Provvedimento in esame si legge che “nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, **sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contraddittorio presso altre sedi dell’Agenzia”.**

Si ricorda, in estrema sintesi, che il [decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, \(Approvato dal Senato della Repubblica il 28 ottobre 2015, ora all’esame della Camera dei deputati – A.C. 3386\)](#), per effetto delle modifiche apportate al Senato **dispone che:**

- la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell’Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima;
- ai fini della *voluntary disclosure*, l’esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono

accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;

- si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

Di rilievo, le novità introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 (**in corso di conversione in legge**) nel sostituire il comma 5 del articolo 5-*quater* decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che reca appunto i termini e modalità di accesso alla procedura. Per effetto **delle novelle**:

- il termine per **accedere** alla **procedura** è prorogato dal 30 settembre al **30 novembre 2015**;
- l'**istanza** può essere **integrata entro il 30 dicembre 2015** (Entro lo stesso termine possono essere presentati i documenti e le informazioni posti a corredo dell'istanza di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a) del D.L. n. 167 del 1990);
- con riferimento agli **elementi e alle annualità** relativi alla *voluntary*, è previsto lo **slittamento al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni** che scadono dal 31 dicembre 2015.

Per saperne di più:

- [Legge 15 dicembre 2014, n. 186 \(in "Finanza & Fisco" n. 34/2014, pag. 2636\);](#)
- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193 \(in "Finanza & Fisco" n. 38/2014, pag. 2724\), concernente l'«Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti](#)

all'estero e per l'emersione nazionale»;

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 6 novembre 2015, prot. n.2015/142716; recante: «Disposizioni concernenti l'attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015»;
- Misure urgenti per la finanza pubblica D.L. 153/2015 / A.C. 3386;
- Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 (in **“Finanza & Fisco” n. 1/2015, pag. 24**) nella quale sono stati illustrati i principi sottostanti alla procedura di collaborazione;
- Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 (circolare quesiti – in “Finanza & Fisco” n. 14/2015, pag. 974);
- Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015 (in **“Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1096**) che fornisce ulteriori precisazioni sull'applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014